

Statuto
dell'Organizzazione di Volontariato
"FANTAMICI"

Art. 1 - Costituzione e Sede

1. È costituita, l'associazione denominata: "Fantamici ODV" Organizzazione di Volontariato, di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Sondrio e la sua durata è illimitata.
3. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 - Finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

favorire la collaborazione fra soggetti disabili, le loro famiglie, persone fisiche e giuridiche, sensibili ai problemi legati alla disabilità e motivate ad affrontare i bisogni dei soggetti medesimi, con l'impegno a garantire loro assistenza materiale e morale, tutela dei diritti e partecipazione alla vita sociale.

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale ai sensi del Art 5 comma 1 D.Leg 117/2017 Codice Terzo Settore

Lett a) interventi e servizi sociali

Lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

Lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

Lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.



Le finalità sopra indicate sono perseguite attraverso le seguenti attività:

- **organizzazione e promozione di attività ricreative, sportive, corsi per bambini e ragazzi aventi quali finalità primaria l'inclusione di soggetti con disabilità o disagio economico-sociale;**
- **organizzazione e promozione di campagne di sensibilizzazione per far conoscere il mondo della disabilità e le difficoltà derivanti dalla specifica condizione di bisogno, per ridurre gli stereotipi ed il pregiudizio che accompagnano la disabilità;**
- **attivazione di progetti che prevedano l'impiego di personale con disabilità o di donne che necessitano di un'opportunità per ripartire e tornare ad essere attive;**
- **sostegno economico a famiglie o individui gravati dalla disabilità, da patologie invalidanti o da situazioni di svantaggio socio-economico o culturale;**
- **promozione di corsi di formazione sulla disabilità nelle diverse declinazioni, sui disturbi dello spettro autistico e sulle tematiche dell'inclusione a più livelli;**
- **organizzazione di raccolte fondi per l'autofinanziamento e per il sostegno economico dell'associazione, con la partecipazione anche ad altre iniziative già presenti sul territorio;**
- **collaborazione con le altre realtà del Terzo Settore locale, con le scuole, le Amministrazioni comunali e le altre agenzie educative del territorio: azioni finalizzate al perseguimento degli obiettivi specifici dell'ODV soprattutto in relazione alla fascia d'età che coinvolge i bambini e gli adolescenti;**

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Art. 3 – Aderenti

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Possono aderire all'Associazione, oltre ai fondatori, tutti coloro che, condividendo le finalità istituzionali ed impegnandosi a perseguirle, dichiarino di accettare il presente statuto e la cui richiesta di ammissione venga accolta dal Consiglio Direttivo.

In difetto di comunicazione di rigetto all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, questa si intende accolta. Contro il rigetto, motivato e da comunicarsi per iscritto all'interessato, è ammesso ricorso all'assemblea. Questo va motivato e presentato per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di rigetto. L'assemblea decide nella prima riunione utile - convocata e sentita, se presente, l'interessato - in via definitiva e con effetto immediato.

Le medesime previsioni si applicano anche in caso di esclusione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Agli aderenti possono essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute, autorizzate e documentate per l'attività prestata, secondo criteri e parametri validi per tutti, determinati dal Consiglio Direttivo e sottoposti all'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

E' esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 4 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per:

- decesso;
- recesso;
- esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti interni e dei provvedimenti degli Organi Associativi, per comportamenti contrastanti con le finalità istituzionali e comunque che danneggino l'Associazione;
- esclusione, per morosità nel pagamento della quota associativa.

Contro l'esclusione, motivata e da comunicarsi per iscritto all'interessato, è ammesso il ricorso all'assemblea, con modalità e termini indicati nell'art. 3 in relazione al rigetto della richiesta di ammissione. Il socio cessa di appartenere all'associazione decorso inutilmente il termine per proporre ricorso contro l'esclusione o con la conferma dell'esclusione.

In ogni caso di cessazione del rapporto associativo, i soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione, né possono chiedere la restituzione dei contributi versati.

Le quote associative non sono trasmissibili, né rivalutabili.

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci sono obbligati a:

- osservare le norme del presente Statuto e dell'eventuale regolamento interno ed i provvedimenti adottati dagli Organi Associativi;
- versare i contributi associativi nei termini e secondo le modalità stabiliti dall'assemblea. I singoli aderenti hanno facoltà di versare quote maggiori a titolo personale, ferma restando l'uguaglianza dei diritti e dei doveri di tutti i soci;
- svolgere le attività preventivamente concordate.

I Soci hanno il diritto di:

- esser convocati e votare alle Assemblee, direttamente o per delega. Ogni socio ha diritto ad un voto. Ciascun aderente non può essere portatore di più di due deleghe;
- elettorato attivo e passivo alle cariche sociali;

- conoscere programmi ed attività con i quali l'Associazione intende perseguire gli scopi sociali;
- frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative, le attività e le manifestazioni promosse dalla stessa;
- accedere agli atti, ai libri ed ai registri, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/03 (c.d. Codice Privacy);
- recedere in qualsiasi momento e senza oneri, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo;
- proporre progetti ed iniziative all'Assemblea ed al Consiglio Direttivo.

Gli amministratori che hanno partecipato alla stesura dei bilanci non hanno diritto di voto nelle relative deliberazioni, né nelle deliberazioni riguardanti la propria responsabilità. I soci non hanno diritto di voto nelle deliberazioni relative alla propria esclusione.

Art. 6 - Gli Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente;
- d) l'organo di controllo, nei casi e nei modi previsti dalla legge;

Possono inoltre essere eletti

- e) il Tesoriere;
- f) il Segretario.

Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno durata di tre anni. Ai titolari di cariche associative, spetta esclusivamente il rimborso delle eventuali spese sostenute, autorizzate e documentate, nei modi e termini stabiliti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall'Assemblea ordinaria.

Art. 7 - L'Assemblea dei Soci

L'assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'assemblea è presieduta e convocata dal Presidente, mediante avviso contenente la data, l'ora, il luogo di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da affiggere presso la sede dell'Associazione e da comunicare personalmente ad ogni socio almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

L'Assemblea è convocata in seduta *ordinaria* almeno una volta all'anno.

L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a. eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b. eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- c. approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d. approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione;
- e. deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f. deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g. ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- h. approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
- i. fissare l'ammontare del contributo associativo*;
- j. deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Di ogni assemblea deve essere redatto verbale, da iscrivere nel relativo Registro.

Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea dei soci può essere altresì convocata in via *straordinaria* per deliberare le modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, lo scioglimento, la nomina dei liquidatori, la devoluzione del patrimonio e quanto demandato a norma di legge e statuto.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorrono la presenza in seconda convocazione di almeno un terzo degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L'assemblea è comunque convocata anche quando se ne ravvisi la necessità, su richiesta scritta e motivata, indirizzata al Presidente, da parte di almeno due membri del Consiglio Direttivo o di almeno 1/10 degli associati. In tale caso, l'assemblea dovrà tenersi non oltre 60 giorni dalla richiesta.

I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

Art. 8 - Consiglio Direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori

- è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo.
2. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili; è composto da un minimo di quattro fino ad un massimo di otto soci membri, eletti tra gli aderenti dall'Assemblea ordinaria. L'Assemblea, prima di procedere all'elezione, delibera il numero dei componenti del Consiglio Direttivo.
 3. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente e il Vicepresidente e ha facoltà di eleggere il Segretario ed il Tesoriere.
 4. Il Consiglio viene convocato a cura del Presidente, mediante avviso personale, contenente ordine del giorno, data, luogo e ora della convocazione, da comunicare almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza, salvo i casi di motivata urgenza.
 5. Il Consiglio è convocato almeno una volta ogni sei mesi e comunque quando ne facciano richiesta scritta almeno tre consiglieri. In tal caso, la riunione dovrà tenersi non oltre un mese dalla richiesta.
 6. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti.
 7. Delle deliberazioni del Consiglio deve essere redatto verbale, da iscrivere nell'apposito registro.
 8. Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
 - provvedere all'attuazione delle delibere assembleari ed agli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria - eccettuati gli atti riservati all'assemblea dalla legge o dallo Statuto - per il raggiungimento delle finalità istituzionali, in conformità alle linee programmatiche definite dall'assemblea;
 - attuare i programmi di attività in conformità alle linee dettate dall'Assemblea;
 - eleggere al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, ed eventualmente il Segretario ed il Tesoriere;
 - sottoporre all'assemblea il bilancio consuntivo;
 - accogliere o respingere, in prima istanza, le domande di adesione;
 - deliberare, in prima istanza, in merito all'esclusione dei soci;
 - istituire gruppi o sezioni di lavoro tra i soci;
 - deliberare su quanto previsto a norma di legge e del presente statuto.
 9. Nell'ipotesi in cui vengano meno membri del Consiglio Direttivo, il numero dei sostituti non potrà essere superiore ad un terzo dei componenti complessivi di tale Organo. Le eventuali sostituzioni dovranno essere sottoposte all'assemblea, per la ratifica, nella prima seduta utile. I sostituti scadono insieme agli altri componenti del Consiglio.
 10. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che

importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Art. 9 – Presidente

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti e dura in carica per il periodo di tre anni. Può essere rieletto.

E' rappresentante legale dell'Associazione, nei confronti di terzi ed in giudizio.

Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, secondo termini e modalità previste dallo Statuto; è responsabile della redazione dei verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo insieme al Segretario eventualmente eletto.

In caso di necessità ed urgenza motivate, il Presidente assume i provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso Consiglio, per la ratifica, nella prima riunione utile.

In caso di assenza o di impedimento, per qualsiasi causa, del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente. Di fronte ad aderenti, terzi, pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 10 - Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente, in particolare nella redazione dei verbali di assemblea e Consiglio Direttivo; cura la corrispondenza, la tenuta e l'aggiornamento dei Registri dei soci e dei volontari e dei libri e documenti la cui tenuta non sia demandata al Tesoriere.

Assicura idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

Art. 11 – Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'associazione; cura tenuta ed aggiornamento dei libri, documenti e registri contabili. Dispone della firma sociale e rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi esclusivamente in relazione alle funzioni che gli sono proprie ed entro gli importi stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

il libro degli associati;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;

il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);



il libro dei volontari associati contenente i nominativi degli associati che svolgono attività di volontariato non occasionale nell'ambito dell'associazione

Art. 13 – Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a. quote sociali
- b. contributi pubblici;
- c. contributi privati;
- d. donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e. rendite patrimoniali;
- f. rimborsi derivanti da convenzioni;
- g. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h. rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i. entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j. altre entrate espressamente previste dalla legge;

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale. Essi devono essere reinvestiti per la realizzazione delle attività statutarie.

Art. 14 – Scritture contabili e Bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.
3. Il bilancio consuntivo e l'eventuale relazione di missione sono predisposti dal consiglio direttivo e devono essere approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile.
4. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
5. Al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea.
6. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017
7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.

8. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione, in modo che i soci ne possano prendere visione.

Art. 15 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del d.lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 16 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti gli associati che prestano attività di volontariato non occasionale sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile.
2. L'associazione, previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 17 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Art. 18 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Sondrio Il, 11 ottobre 2020

Il presidente

Il segretario